

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 11/03/2021

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 20 settembre 2013 ed estinto anticipatamente nell'ottobre 2017 alla scadenza della rata n. 48 su 120, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 1.942,04, relativamente a oneri bancari (commissioni per il perfezionamento, commissioni per la gestione, oneri intermediario del credito) e assicurativi anticipati. Il tutto oltre interessi e rifusione delle spese legali, quantificate in Euro 321,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del prestito, riferisce di avere già riconosciuto, in sede di elaborazione del conteggio estintivo, quanto dovuto in relazione agli oneri bancari recurring. Nel contestare l'applicabilità nel caso di specie della sentenza Lexitor, ribadisce la non rimborsabilità delle ulteriori voci richieste in quanto up-front. Aggiunge che gli oneri assicurativi non maturati sarebbero già stati rimborsati dalla Compagnia di Assicurazione, determinando il dovuto sulla base del criterio contrattuale previsto nelle CGA portate *ex ante* a conoscenza del cliente e da quest'ultimo accettate. Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame pone il tema della rimborsabilità degli oneri bancari e assicurativi anticipati nell'ipotesi di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio.



In via preliminare, occorre segnalare che, come da conteggio estintivo agli atti, il rimborso anticipato ha avuto luogo in coincidenza con la scadenza della rata n. 48 su 120.

Ciò posto, fermo restando il disposto dell'art. 125-sexies t.u.b. e tenuto conto di quanto precisato dal Collegio di Coordinamento ABF con la pronuncia n. 26525/2019 in ordine alla diretta applicabilità nel nostro ordinamento della c.d. sentenza Lexitor (11 settembre 2019) della Corte di Giustizia Europea, deve ritenersi che:

.- siano da considerare rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) c.d. recurring (come ad esempio la commissione di intermediazione e le spese di incasso quote); il tutto con la precisazione per la quale, in difetto di previsione contrattuale di un criterio diverso, comunque rispettoso del principio di proporzionalità, l'importo da rimborsare sarà da determinare secondo il criterio lineare del *pro rata temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;

.- siano da considerare rimborsabili anche le commissioni bancarie c.d. up-front corrisposte al tempo della sottoscrizione del contratto (ad esempio commissione di istruttoria o commissioni relative alla rete distributiva); il tutto con la precisazione per la quale, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, eventualmente facendo riferimento al criterio della curva degli interessi;

.- sussista anche in capo all'intermediario la legittimazione passiva relativamente all'obbligo di rimborso degli oneri assicurativi non usufruiti (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); il tutto con la precisazione che, per la determinazione della quota non goduta, è ammissibile l'adozione di un criterio diverso dal *pro rata temporis*, purché indicato nelle CGA e sempre che il cliente abbia potuto prenderne visione prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Passando ad esaminare il contratto di cui alla presente controversia, riconosciuto il carattere up-front della commissione per il perfezionamento (avendo ad oggetto attività prodromiche alla sottoscrizione del contratto) e degli oneri per intermediario del credito (pur in difetto di descrittiva, potendosi evincere dal contratto che è intervenuto un agente in attività finanziaria, mentre dal modulo SECCI il confinamento dell'attività di quest'ultimo alla fase di sottoscrizione del finanziamento), dato atto dell'avvenuto rimborso della commissione per gestione in conformità al metodo lineare, constatata l'adozione di un criterio contrattuale diverso dal *pro rata* per la determinazione della quota di premio non goduta, rilevato che non vi è sicura evidenza di quanto sarebbe già stato retrocesso dalla Compagnia di assicurazione, è da ritenere che siano dovuti alla parte ricorrente gli importi come indicati nella tabella qui di seguito riportata:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Importo del prestito	€ 25.557,83	Tasso di interesse annuale	5,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	278,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/11/2013	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,77%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Comm. mandataria perf. Finanziamento (a)				783,96	Upfront	38,77%	303,91		303,91
Commissione mandataria gestione (b)				783,96	Recurring	60,00%	470,38	470,52	-0,14
Provvigioni intermediario (lett. c)				1.834,80	Upfront	38,77%	711,27		711,27
Oneri assicurativi vita (lett. g)				245,19	Criterio contrattuale	***	85,93		85,93
Oneri assicurativi impiego (lett. h)				373,01	Criterio contrattuale	***	94,72		94,72
Totale									1.195,69

All'importo di Euro 1.195,69, da arrotondarsi a Euro 1.196,00, vanno naturalmente aggiunti gli interessi dal reclamo al saldo, come da specifica domanda.

Non può per contro accogliersi la domanda relativa alla rifusione delle spese legali, stante il carattere seriale della presente controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.196,00, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA